

IFRS: novità per i bilanci 2019 e progetti in corso

di Stefano Bianchi (*) e Francesco Ballarin (**)

Nel corso del 2019 si è concluso il processo di endorsement da parte dell'EFRAG di alcuni emendamenti ai principi contabili internazionali IAS/IFRS applicabili per la redazione dei bilanci IFRS dal 1° gennaio 2019, nonché dei miglioramenti ai principi IFRS emessi tra il 2015 ed il 2017. In questo articolo verranno trattati dapprima i principali progetti a cui sta lavorando l'International Standard Board e successivamente si illustreranno le principali novità introdotte dai predetti emendamenti, miglioramenti e interpretazioni obbligatori per la redazione dei bilanci 2019.

Premessa

Nel corso del 2019 l'*International Accounting Standards Board* è stato impegnato in una serie di progetti suddivisi tra programmi di ricerca, progetti per l'emanazione di nuovi principi, progetti relativi alla manutenzione dei principi emessi ed altri progetti.

Tra questi, i principali progetti fanno riferimento a:

- Modifiche all'IFRS 17 - *Insurance contracts*;
- *Business combinations under common control*;
- *Rate regulated activities*;
- *Financial instruments with characteristics of equity*;
- *Goodwill and impairment*;
- *Primary financial statements*;
- *Management commentary*.

Nei prossimi paragrafi verranno descritti brevemente la portata e lo stato dei predetti progetti, per poi soffermarci sui principi, le interpretazioni, gli emendamenti ed miglioramenti obbligatori per i bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2019 e su quelli che saranno obbligatori a partire dal 1° gennaio 2020, per gli IAS *adopter* dei Paesi membri e per i quali dovrà essere fornita apposita informativa circa i loro presumibili impatti sui bilanci di prima applicazione come richiesto dallo IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

Modifiche all'IFRS 17 - Insurance contracts

Nel corso del 2017, lo IASB ha pubblicato l'IFRS 17 - *Insurance contracts*, il nuovo *standard* sui contratti assicurativi. L'IFRS 17 è il primo principio contabile internazionale a trattare in maniera completa la contabilizzazione dei contratti assicurativi. Rispetto all'IFRS 4 si propone di aumentare la comparabilità tra i bilanci, delle Compagnie assicurative che adottano gli IFRS e la trasparenza della contabilizzazione dei prodotti assicurativi.

Lo IASB nel 2018 ha analizzato tutte le perplessità sollevate dagli *stakeholder* dal momento dell'emissione del predetto *standard*. Nel giugno 2019, lo IASB ha pubblicato in consultazione l'*Exposure Draft* relativo agli emendamenti proposti all'IFRS 17 con la finalità di ridurre i costi di adeguamento e semplificare la procedura per la pubblicazione dei risultati ottenuti attraverso l'applicazione dello *standard*, ma senza che tali emendamenti proposti modificassero i principi fondamentali e riducessero l'utilità delle informazioni per gli investitori.

L'EFRAG il 24 ottobre 2019 ha inviato i propri commenti agli amendment al principio IFRS

Note:

(*) Partner - BDO Italia S.p.A.

(**) Partner - BDO Italia S.p.A.

17 e chiesto il rinvio di applicazione al 1° gennaio 2023.

Tuttavia, rimangono aperte questioni importanti relative all'industria assicurativa, come il tema dell'*annual cohort* e della data di prima applicazione del principio.

Business combinations under common control

Le ristrutturazioni e le riorganizzazioni all'interno di un gruppo, incluse quelle propedeutiche alle *Initial public offerings*, non sono comprese nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 - *Business combinations*, poiché le *combining entities* sono controllate da una stessa parte. Queste riorganizzazioni sono indicate come *business combinations under common control* (BCUCC). L'assenza di specifiche previsioni ha portato nella pratica a comportamenti percepiti come differenti dai lettori del bilancio.

L'essenza del progetto sulle BCUCC è quella di indentificare le fattispecie in cui un'entità dovrebbe continuare a utilizzare i precedenti valori di un *transferred business* (*carry-over accounting*) oppure applicare la *business combination accounting*. Lo IASB si propone inoltre di determinare se e quando gli aspetti della *carry-over accounting* o della *business combination accounting* necessitano di essere modificati per queste *business combinations*, in quanto afferiscono a cambiamenti del controllo tra parti correlate piuttosto che a transazioni con l'esterno (1).

Il Board si è riunito il 12 dicembre 2019 per discutere in che modo l'entità ricevente in una aggregazione aziendale sotto controllo comune dovrebbe applicare l'approccio *current value approach* definito nell'IFRS 3 - *Aggregazioni aziendali*.

Il Consiglio ha deciso provvisoriamente:

- a) che l'entità ricevente dovrebbe rilevare l'eventuale valore equo in eccesso delle attività nette identificabili acquisite rispetto al corrispettivo trasferito come un aumento del patrimonio netto (contributo) dell'entità ricevente e non come un buon affare nel conto economico dell'esercizio;
- b) di non richiedere all'entità ricevente di identificare, misurare e riconoscere una distribuzione di dividendi.

In una riunione futura il Board discuterà quali informazioni dovranno essere fornite in merito

al corrispettivo della transazione che l'entità ricevente dovrebbe fornire nelle note al proprio bilancio per aiutare gli utenti a valutare se il valore equo del corrispettivo trasferito superi il valore equo dell'interesse acquisito.

È prevista la pubblicazione di un *Discussion Paper* nella prima metà del 2020.

Progetto inerente all'emissione di un principio per le società che operano nel settore *Rate regulated activities*

Molti governi regolano la fornitura ed il prezzo di particolari tipi di attività da parte dell'entità. Queste attività di solito comportano la fornitura di beni o servizi che sono considerati in tale Paese/giurisdizione, come essenziali per i clienti, come ad esempio i servizi di trasporto, alcuni tipi di polizze assicurative e le *utility* come gas, elettricità e acqua.

Il 17 settembre 2014, lo IASB ha pubblicato un *Discussion Paper* per identificare quali informazioni in merito agli effetti finanziari della *Rate Regulation* sia più rilevante per gli utilizzatori del bilancio nel prendere decisioni di investimento e per determinare il modo migliore per riflettere tali informazioni nei bilanci IFRS.

La *Rate Regulation* è molto diffusa ed alcuni tipi di regolamentazione delle tariffe influenzano in modo significativo il contesto economico delle imprese. I principi contabili generalmente accettati a livello locale, forniscono indicazioni specifiche su questo tema, ma non c'è negli IFRS una guida equivalente a quelle locali. Decidere quale IFRS dovrebbe essere modificato per riconoscere gli effetti finanziari della *Rate Regulation* è quindi importante.

Il Board si è riunito il 25 settembre 2019 per discutere il modello contabile in fase di sviluppo per le attività e le passività soggette a regolamentazione. L'agenda del *Paper* n. 9 ha fornito, a solo scopo informativo, un riepilogo delle decisioni provvisorie prese dallo IASB che determinano le caratteristiche del modello.

Lo IASB sta sviluppando un nuovo modello contabile per fornire agli utilizzatori dei bilanci

Nota:

(1) Si ricorda come in ambito italiano Assirevi abbia pubblicato nell'ottobre 2016 in relazione a questo argomento l'OPI 1 R - *Trattamento contabile delle business combinations under common control* nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato.

Principi contabili internazionali

una migliore informazione sui diritti e sugli obblighi incrementali di una società derivanti dalle sue attività regolate.

Si attende la pubblicazione di un nuovo modello contabile attraverso un *Exposure Draft* entro il primo semestre del 2020.

Financial instruments with characteristics of equity

Lo scorso 11 dicembre 2019 lo IASB si è riunito per discutere in merito ad alcuni potenziali chiarimenti sullo IAS 32 - Strumenti finanziari: Presentazione, che contribuirebbero ad affrontare le applicazioni pratiche relativamente alla classificazione degli strumenti finanziari che saranno o potrebbero essere regolati come strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente. In particolare, il *Board* ha esplorato i potenziali chiarimenti sul principio di base per la classificazione dei derivati sull'*equity*.

Al *Board* non è stato chiesto di prendere alcuna decisione in merito.

Si ricorda che nel mese di giugno 2018 lo IASB aveva pubblicato un *Discussion Paper* in merito alle modalità con le quali gli emittenti debbano classificare nel proprio bilancio gli strumenti finanziari che presentino caratteristiche di un investimento in *equity*. Il progetto era originariamente iniziato come un progetto congiunto tra lo IASB e il FASB per approfondire la distinzione tra *liabilities* ed *equity*. Il progetto si poneva l'obiettivo di individuare le caratteristiche che debba possedere uno strumento finanziario per essere classificato come *equity* o come strumento di debito. Al momento il *Board* sta valutando i possibili miglioramenti relativi:

- a) alla classificazione di *liabilities* ed *equity* nello IAS 32 - *Financial instruments*, e dei possibili miglioramenti alle definizioni di *liabilities* ed *equity* nel *Conceptual Framework*;
- b) alla presentazione ed alla *disclosure* dei *Financial instruments with characteristics of equity* indipendentemente dalla loro classificazione come passività o *equity*.

La predetta distinzione è alquanto importante perché la diversa classificazione dello strumento impatta la posizione finanziaria ed il corretto effetto delle variazioni del *fair value* a conto economico oppure direttamente a patrimonio netto.

Il progetto considererà vari approcci, inclusi quelli che potrebbero richiedere dei cambiamenti alla definizione di *liability* e di *equity* nel

Conceptual Framework. Conclusa la fase di consultazione in merito al *Discussion Paper* nel mese di gennaio 2019, lo IASB sta valutando come procedere con il progetto che preveda l'emissione di un nuovo principio contabile, ovvero di apportare delle modifiche limitate allo IAS 32.

Goodwill and impairment

L'*impairment* del *goodwill* è indubbiamente uno degli aspetti più critici di applicazione degli IFRS, infatti l'*impairment test* delineato dallo IAS 36 è un modello complesso ma soprattutto è un modello con troppe variabili soggettive che sono decise dalla stessa azienda che dovrebbe decidere se svalutare o meno l'oggetto dell'*impairment*. Già l'EFRAG ha iniziato la discussione al riguardo pubblicando nel 2017 il *Discussion Paper* "*Goodwill impairment: can it be improved?*", che illustra potenziali modifiche all'*impairment test* del *goodwill* con l'obiettivo di migliorarne l'applicazione e l'efficacia nonché ridurre la complessità.

L'obiettivo del progetto di ricerca IASB è quello di affrontare le seguenti tre principali aree di interesse nella *post-implementation-review* (PIR) dell'IFRS 3 - *Business combination*:

- 1) i cambiamenti da apportare all'*impairment test* del *goodwill* e delle altre attività non finanziarie non correnti;
- 2) le rilevazioni successive del *goodwill*, includendo i meriti relativi dell'approccio *impairment-only* e dell'approccio *amortization and impairment*; e
- 3) la metodologia di identificazione degli altri *intangible* separati dal *goodwill*.

La PIR ha identificato visioni differenti, pervenute da lettere di commento ed interviste mirate, in merito alla rilevanza ed all'efficacia dei costi per adempiere ai requisiti attualmente esistenti per la rilevazione iniziale e le successive valutazioni del *goodwill*. La PIR ha inoltre evidenziato la necessità di miglioramenti ai processi di *impairment test* del *goodwill* e delle altre attività non finanziarie non correnti. Alcuni intervistati erano preoccupati che il modello di *impairment* attuale non sia efficace nell'identificare le perdite di *performance* delle aree di *business* (*cash generating unit*) a cui l'avviamento è stato allocato. In particolare, la rilevazione contabile delle perdite di valore è percepita come un processo più lento rispetto alle perdite dell'Economia. Attualmente il *Board* sta valutando quali miglioramenti apportare all'IFRS 3 ed allo IAS 36 a seguito

dei *feedback* ricevuti dopo la *post-implementation review*. Il *Board* ha definito le sue considerazioni preliminari per l'inclusione delle stesse in un *Discussion Paper*, che è ora in fase di elaborazione e che sarà pubblicato nel febbraio 2020 (2).

Primary financial statements

Il progetto *Primary financial statements* è nella fase iniziale di ricerca nella quale si stanno esaminando i cambiamenti alla struttura e al contenuto dei *Primary financial statements* ossia dei prospetti di Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario. La ricerca iniziale si è focalizzata su:

- la struttura ed il contenuto dei prospetti della *performance finanziaria*, includendo la valutazione dell'inserimento di *sub-totali* per il risultato operativo e l'esame dell'utilizzo delle *Alternative performance measures* (APM), ossia di quelle grandezze finanziarie (come l'EBITDA, la PFN ecc.) che non sono definite o specificate in uno *standard*;
- le richieste di cambiamenti al rendiconto finanziario ed alla posizione finanziaria: questa ricerca includerà i commenti ricevuti sul *Discussion Paper* sul rendiconto finanziario preparato dallo *staff* dello UK *Financial Reporting Council*;
- le implicazioni del *digital reporting* sulla struttura ed il contenuto dei *Primary financial statements*.

L'*International Accounting Standards Board* (*Board*) sta ricevendo i *feedback* sull'*Exposure Draft: General Presentation and Disclosures*. Le proposte incluse nell'*Exposure Draft* mirano a migliorare il modo in cui le informazioni sono comunicate in bilancio, con particolare attenzione alle informazioni nel conto economico.

Il termine per la presentazione dei commenti sull'*Exposure Draft* è il 30 giugno 2020. Il *Board* esaminerà i *feedback* sull'*Exposure Draft* nello sviluppo del principio finale.

Management Commentary

Il progetto è relativo alla relazione sulla gestione. Tale documento, infatti, completa il bilancio fornendo *Other financial information* come ad esempio le strategie utilizzate dalla società per creare valore.

Gli investitori possono utilizzare tali informazioni nel prendere le loro decisioni economiche, ad esempio possono comprendere se il *management* ha un'ottica di breve o di lungo periodo.

Il progetto dello IASB è volto ad aggiornare il *Practice statement 1 Management commentary* emanato nel 2010. A tal fine lo IASB ha

Nota:

(2) Al momento di andare in stampa il *Paper* non è ancora stato pubblicato.

Tavola 1 - Stato dell'arte dei principali progetti ai quali sta lavorando lo IAS

Nome del progetto	Tipologia (*)	Prossime tappe
Modifiche all'IFRS 17 - <i>Insurance contracts</i>	MP	Pubblicazione delle modifiche all'IFRS 17 a metà 2020 a seguito dei commenti ricevuti all' <i>Exposure Draft</i> emesso a giugno 2019.
<i>Business combination. under common control</i>	RP	Pubblicazione di un <i>Discussion Paper</i> nel primo semestre 2020.
<i>Rate regulated activities</i>	SP	Pubblicazione di un <i>Exposure Draft</i> nel primo semestre del 2020.
<i>Financial instruments with characteristics of equity</i>	RP	Presenza di decisione in merito alla direzione da intraprendere (nuovo principio vs modifiche allo IAS32) entro il secondo semestre 2020.
<i>Goodwill and impairment</i>	RP	Pubblicazione di un <i>Discussion Paper</i> o di una <i>Exposure Draft</i> nel primo trimestre del 2020.
<i>Primary financial statement</i>	RP	Il 30 giugno 2020 scadrà il termine per i commenti in merito all' <i>Exposure Draft</i> emesso nel 2019.
<i>Management commentary</i>	SP	Pubblicazione di un <i>Exposure Draft</i> nel secondo semestre del 2020.

(*) Legenda: RP = Programmi di ricerca; SP = Progetto per la stesura di nuovi *standard*; MP = Progetto per la manutenzione dei principi.

Fonte: EFRAG <https://www.ifrs.org>.

costituito un apposito *Consultive group*. Lo IASB sta valutando se richiedere un'informativa su attività immateriali (anche non iscritte in bilancio) e su tematiche ambientali, societarie e sociali. È prevista la pubblicazione di un *Exposure Draft* nel secondo semestre del 2020. La Tavola 1 sintetizza lo stato dell'arte dei principali progetti in cui è impegnato il *Board* e la loro possibile evoluzione in un prossimo futuro.

Principi, interpretazioni, modifiche e miglioramenti obbligatori per i bilanci 2019

Dal 1° gennaio 2019 gli IFRS *adopter* dovranno adottare i seguenti principi:

- IFRS 16 - *Leases*, emesso dallo IASB il 13 gennaio 2016;
 - Modifiche all'IFRS 9 - *Prepayment features with negative compensation*, emesso dallo IASB il 12 ottobre 2017;
 - IFRIC 23 - *Uncertainty over Income tax treatment*, emesso dallo IASB il 7 giugno 2017;
 - Modifiche allo IAS 28 - *Long term interests in Associates and Joint ventures*, emesso dallo IASB il 12 ottobre 2017;
 - Modifiche allo IAS 19 - *Plan amendment curtailment or settlement*, emesso dallo IASB il 7 febbraio 2018;
 - Miglioramenti annuali agli IFRS 2015-2017 - *Cycle*, emessi dallo IASB il 12 dicembre 2016.
- Di seguito si riportano le principali novità introdotte.

IFRIC 16 - *Leases*

Il nuovo principio IFRS 16 - *Leasing*, obbligatorio dal primo gennaio 2019, non prevede più due distinte modalità di contabilizzazione dei contratti di *leasing* sulla base della loro qualificazione come *leasing* operativo o *leasing* finanziario (come invece prevedeva il previgente IAS 17), ma un unico modello di rilevazione contabile, in base al quale il locatario rileva:

- nello Stato patrimoniale, tra le attività, il diritto d'uso dell'attività sottostante (*right of use* "ROU") e tra le passività i corrispettivi da pagare lungo la durata del contratto;
- a conto economico l'ammortamento del ROU e gli interessi passivi sulla *Lease liability*, con andamento decrescente in funzione della progressiva diminuzione del debito.

In base al paragrafo 9 dell'IFRS 16, un contratto contiene un *leasing* se, in cambio di un corrispettivo, il contratto conferisce il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività specificata per un periodo di tempo. L'entità ha a disposizione due approcci per l'adozione del nuovo principio:

- a) l'approccio retrospettivo completo (c.d. *retrospective method*); e
- b) l'approccio retrospettivo modificato (c.d. *cumulative catch-up effect method*).

Il primo approccio prevede che l'entità applichi l'IFRS 16 come se lo avesse sempre applicato richiedendo la modifica dei periodi comparativi, mentre l'approccio modificato prevede che l'impatto cumulativo derivante dall'applicazione dell'IFRS 16 sia contabilizzato come rettifica al patrimonio netto iniziale del periodo contabile in cui il nuovo principio viene applicato per la prima volta. A sua volta tale approccio semplificato prevede due varianti.

Nella prima variante dell'approccio retrospettivo modificato, l'attività consistente nel diritto d'uso è riconosciuta, alla data di applicazione iniziale (1° gennaio 2019), ad un importo pari alla passività del *leasing*, utilizzando il tasso di finanziamento marginale corrente dell'entità.

Nella seconda variante dell'approccio retrospettivo modificato, l'attività consistente nel diritto d'uso è calcolata retrospettivamente (cioè come se l'IFRS 16 fosse sempre stato in vigore) salvo che possono essere utilizzati gli espedienti pratici per utilizzare il tasso di finanziamento marginale prevalente alla data di applicazione iniziale (in luogo del tasso prevalente all'inizio del contratto di affitto o il tasso implicito del contratto di affitto). Anche in questo caso il periodo comparativo non viene rideterminato, pertanto la comparabilità sarà ridotta rispetto al metodo retrospettivo completo.

La seconda variante dell'approccio retrospettivo modificato è più complessa in quanto richiede il calcolo retrospettivo dell'attività consistente nel diritto d'uso. Tuttavia, è più semplice dell'applicazione retrospettiva completa in quanto l'entità ha a disposizione degli espedienti pratici come ad esempio l'utilizzo del tasso di finanziamento marginale alla data di prima applicazione del principio. La differenza tra l'attività e la passività iscritte alla data dell'applicazione iniziale è registrata a rettifica

del saldo di apertura del patrimonio netto (ad es. utili portati a nuovo) (3).

Modifiche all'IFRS 9 - Prepayment features with negative compensation

Le modifiche all'IFRS 9 riguardano gli elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa. L'esenzione del pagamento anticipato di uno strumento è estesa ai casi in cui il rimborso anticipato (ad esempio all'incirca quanto corrisponde al non pagato in termini di *principal* e interessi) è pari a:

- il *fair value* corrente dello strumento; o
- un importo che riflette il *cash flow* rimanente del contratto (l'importo nominale contrattuale e l'interesse contrattuale maturato ma non pagato), attualizzato al tasso di interesse di mercato corrente.

Se tali condizioni sono rispettate, lo strumento può essere mantenuto al costo ammortizzato o al *fair value through other comprehensive income*.

Modifiche allo IAS 28

Vi sono alcune società che hanno interessenze in progetti che sono finanziati prevalentemente con finanziamenti anticipati a collegate e *Joint ventures*, invece che attraverso *equity funding*. I cambiamenti chiariscono che alle interessenze a lungo termine che, nella sostanza, rappresentano un ulteriore investimento netto dell'entità nella società collegata o nella *joint venture* cui non si applica il metodo del patrimonio netto, l'entità dovrà:

- effettuare l'*impairment test* applicando il modello dell'*expected credit loss* dell'IFRS 9 - *Financial instruments*, e successivamente;
- applicare il metodo del patrimonio netto al saldo residuo (fino a che si raggiunge lo zero) e poi fare il *test impairment* dello IAS 36 se sono rispettate le condizioni nello IAS 28.40-43.

Annual improvements cycle 2015-2017

I miglioramenti annuali agli IFRS emessi nel 2015-2017 hanno riguardato i seguenti principi:

- IFRS 3 - *Business combinations*;
- IFRS 11 - *Joint arrangements*;
- IAS 12 - Imposte;
- IAS 23 - Oneri finanziari.

Per quanto riguarda l'IFRS 3 viene precisato che qualora una parte di un accordo a controllo congiunto (come definito nell'IFRS 11 -

Accordi a controllo congiunto) acquisisse il controllo di un'attività aziendale che è una attività a controllo congiunto *joint operation* (come definita nell'IFRS 11) e, immediatamente prima della data di acquisizione, aveva diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all'attività a controllo congiunto, si tratta di una *business combination* per fasi. L'acquirente deve rimisurare le interessenze precedentemente detenute ai *fair value* alla data di acquisizione come da IFRS 3.42 (come se la società avesse venduto le interessenze e le avesse riacquistate al loro *fair value*).

Per quanto concerne le modifiche allo IAS 12, le modifiche hanno riguardato la situazione in cui, come previsto in alcune giurisdizioni, le imposte sui redditi siano dovute ad aliquote differenti a seconda che una parte o tutto l'utile netto o utili indivisi siano pagati come dividendi agli azionisti. L'entità deve rilevare gli effetti fiscali dei dividendi, come definiti nell'IFRS 9, ai fini delle imposte sul reddito nel momento in cui rileva la passività relativa al dividendo da pagare. In particolare questi effetti fiscali devono essere riconosciuti:

- contemporaneamente al riconoscimento del debito a pagare tali dividendi; e
- l'entità deve rilevare gli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito nell'utile (perdita) d'esercizio, nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto, a seconda di dove l'entità ha originariamente rilevato tali transazioni o eventi passati.

Relativamente allo IAS 23, le modifiche fanno riferimento alla situazione in cui un'entità si indebita genericamente e utilizza i finanziamenti allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione. L'entità deve determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene. Tale tasso di capitalizzazione deve corrispondere alla media ponderata degli oneri finanziari applicabili a tutti i finanziamenti dell'entità in essere durante l'esercizio. In particolare è stato precisato che l'entità deve escludere da tale calcolo gli oneri finanziari applicabili ai finanziamenti ottenuti

Nota:

(3) Per un approfondimento sul tema si veda in merito su questo stesso numero l'inserito a cura di G. Manella.

specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione fino a quando sostanzialmente tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene per l'utilizzo previsto o la vendita sono completate. L'ammontare degli oneri finanziari che un'entità capitalizza durante un esercizio non deve eccedere l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti durante quell'esercizio.

IFRIC 23 - Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito

L'interpretazione n. 23 dell'*International Financial Reporting Interpretation Committee* (IFRIC) si applica ai bilanci degli IFRS *adopter* che iniziano a partire dal 1° gennaio 2019.

L'IFRIC 23 chiarisce come applicare i requisiti relativi alla rilevazione ed alla valutazione di cui allo IAS 12 quando vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito.

In tal caso, l'entità deve rilevare e valutare la sua attività o passività fiscale corrente o differita applicando i requisiti di cui allo IAS 12 sulla base del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali determinate applicando la seguente interpretazione.

L'entità deve decidere se prendere in considerazione ciascun trattamento fiscale incerto separatamente o congiuntamente a uno o più trattamenti fiscali incerti.

Nel valutare un trattamento fiscale incerto, l'entità deve presumere che l'autorità fiscale, in fase di verifica, controllerà gli importi che ha il diritto di esaminare e che sarà a completa conoscenza di tutte le relative informazioni.

L'entità deve determinare se è probabile che il trattamento fiscale incerto sia accettato dall'autorità fiscale. Se conclude che è probabile che l'autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l'entità deve determinare il reddito imponibile (perdita fiscale), i valori ai fini fiscali, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti d'imposta non utilizzati o le aliquote fiscali.

L'entità deve riportare l'effetto dell'incertezza per ciascun trattamento fiscale incerto avvalendosi di uno dei due metodi seguenti:

- il metodo dell'importo più probabile; oppure
- il metodo del valore atteso, ossia la somma dei diversi importi di una gamma di risultati possibili, ponderati per la probabilità che si verifichino.

Principi, emendamenti e miglioramenti obbligatori per i bilanci 2020

Nel 2019 sono state omologate le seguenti modifiche agli IFRS che saranno obbligatorie per i bilanci degli IFRS *adopter* dei Paesi membri dal 1° gennaio 2020:

- *Amendments to references to the conceptual framework in IFRS Standards*, emessi dallo IASB il 29 marzo 2018;
- *Amendments to IAS 1 and IAS 8 - Definition of material*, emessi dallo IASB il 29 marzo 2018.

Nuovi standard e modifiche emessi dallo IASB non ancora approvati dall'UE (4)

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalle modifiche o dai nuovi *standard* emessi dallo IASB che non hanno ancora concluso il relativo processo di *endorsement*. In particolare per quanto riguarda nuovi *standard* e interpretazioni si evidenziano:

- *IFRS 17 - Insurance contracts* (emesso dal Board il 18 maggio 2017) per il quale è prevista una *effective date* al 1° gennaio 2021;

Per quanto riguarda le modifiche ed i miglioramenti ai principi IAS/IFRS si evidenziano:

- *Amendments to IFRS 3 - Business combinations* (emesso il 22 ottobre 2018) per i quali è prevista una *effective date* al 1° gennaio 2020;
- *Amendments to IAS 1 and IAS 8 - Definition of material* (emesso il 31 ottobre 2018) per i quali è prevista una *effective date* al 1° gennaio 2020.

Per quanto attiene alle modifiche all'IFRS 3 tali emendamenti si sono resi necessari a seguito del *post-implementation review* dell'IFRS 3 per assistere le società nel determinare se una acquisizione è una attività aziendale (*business*) o un gruppo di attività. I principali cambiamenti proposti fanno riferimento a:

- l'aggiornamento della definizione di *business*;
- all'aggiunta di un (facoltativo) *concentration test*; e
- all'aggiunta di una guida supplementare, inclusiva di nuovi esempi illustrativi.

In particolare vengono ristrette le definizioni di *outputs* e di "attività aziendale"

Nota:

(4) Alla data dell'11 dicembre 2019, fonte: The EU *Endorsement Status Report* - EFRAG.

focalizzandosi sui proventi di vendita di prodotti e di servizi a clienti, anziché su una riduzione di costi. Inoltre viene chiarito che, per esser considerato una attività aziendale, il *set* di beni e attività acquisite deve includere, al minimo, un “fattore di produzione” e un “processo rilevante” che insieme contribuiscano in modo rilevante alla capacità produttiva. È stato aggiunto un *concentration test* opzionale come semplificazione per concludere che certi tipi di acquisizioni non sono delle *business combinations*. Infine viene adeguata la *guidance* sui fattori di produzione, processi e produzione del paragrafo B7 per adeguarla alla nuova definizione ed è stata fornita un’ampia *guidance* su cosa si intenda per processo rilevante.

Per quanto attiene alle modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8, l’emendamento chiarisce: la definizione di cosa è materiale per il bilancio e come applicare la definizione di materiale.

La Tavola 2 mette a confronto la vecchia definizione con la nuova formulazione.

Ci si aspetta che tale nuova formulazione possa ragionevolmente aumentare le soglie di rilevanza delle informazioni fornite, e, conseguentemente, ridurre l’ambito delle informazioni da dare. Inoltre verranno considerati solo gli utenti primari nel valutare quali informazioni fornire. Gli utenti primari sono investitori esistenti e potenziali, finanziatori ed altri creditori che devono fare affidamento sulle relazioni finanziarie.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra riportato ci si aspetta che i bilanci 2019 degli IFRS *adopter* saranno impattati principalmente dall’applicazione dell’IFRS 16 - *Leases*, dall’aggiornamento delle regole applicative introdotte dall’IFRS 15 - Ricavi e dall’IFRS 9 - Strumenti finanziari (obbligatori già dal 1° gennaio 2018) nonché dalle specifiche tematiche relative all’applicazione dell’IAS 12 - *Income tax* inclusa l’applicazione dell’IFRIC 23 - *Uncertainty over Income Tax Treatments* (5). L’applicazione dell’IFRS 15 ha avuto un impatto più diffuso nelle società industriali e commerciali, mentre l’adozione dell’IFRS 9 ha avuto un maggior impatto nei bilanci di banche ed intermediari finanziari. L’applicazione dell’IFRS 16 avrà un impatto su una pluralità di soggetti con effetti significativi soprattutto nei soggetti con reti distributive, sedi e macchinari in locazione. In particolare, i maggiori impatti dell’applicazione del nuovo principio sulle locazioni si avrà sull’incremento delle attività e dei debiti in bilancio per la rilevazione delle attività per il diritto di utilizzo dei beni in locazione e delle relative passività.

Nota:

(5) A tal riguardo, il 22 ottobre 2019, l’*European Securities and Market Authority* (ESMA) ha emesso il suo annuale *Public Statement* riportante le priorità e le considerazioni per la redazione dei bilanci IFRS delle società quotate appartenenti all’Unione Europea.

Tavola 2 - Confronto della vecchia definizione con la nuova definizione di “materiale”

Vecchia definizione	Nuova definizione
Le omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante.	Un’informazione è rilevante se ci si aspetta che la sua omissione, errata misurazione o il suo occultamento potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni che gli utenti primari dei bilanci redatti per scopi generali prendono sulla base di tali bilanci che forniscono informazioni finanziarie su una società specifica.